

DL Proroga Termini: le proposte ANCE alla Camera

9 Febbraio 2021

In relazione all'iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 183/2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" ([DDL 2845/C](#) - Relatori per la Commissione Affari Costituzionali l'On. Valentina Corneli del Gruppo M5S e per la Commissione Bilancio l'On. Pietro Navarra del Gruppo PD), all'esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, l'Associazione ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, le proprie proposte sui contenuti del provvedimento.

Si tratta, in particolare, delle seguenti:

Proroga entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla definizione dei rifiuti urbani - sfalci

Viene evidenziata la necessità di prorogare al 1 giugno 2021 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020 che riscrive interamente la definizione dei rifiuti urbani, esplicitando nel dettaglio le diverse tipologie di rifiuti che devono essere ricomprese in tale categoria, laddove prodotte nell'ambito di alcune specifiche attività, anch'esse elencate. Si tratta di una novità di grande rilievo che ha creato numerosi dubbi interpretativi ed applicativi già in questa prima fase, per cui la proroga consentirebbe di chiarire meglio il relativo ambito di applicazione.

Proroga dei nuovi requisiti di efficienza energetica degli edifici -nZEB

Viene rilevata l'importanza di prorogare all'1 gennaio 2022 l'entrata in vigore dei nuovi requisiti di efficienza energetica degli edifici di cui al Dlgs 192/2005.

L'attuale situazione sanitaria, con le conseguenti limitazioni che non è dato prevedere quando termineranno, rende più complessa la gestione di tutte le attività produttive, in particolare quelle del settore dell'edilizia, caratterizzato dalla necessità di aggregare numerose competenze e professionalità che concorrono alla

realizzazione degli edifici.

L'entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2021, dei nuovi requisiti di efficienza energetica degli edifici incrementa le difficoltà di coordinamento tra progettisti, imprese, fornitori di materiali e tecnologie e di tutti gli altri soggetti che fanno parte della filiera delle costruzioni, con ripercussioni negative sull'avvio delle attività di realizzazione degli edifici.

Con la suddetta proroga si intende evitare, almeno per il periodo di emergenza sanitaria, che l'introduzione di un nuovo limite blocchi ulteriormente l'attività edilizia, già da tempo penalizzata.

Tutela acquirenti immobili da costruire - maggior termine per l'adozione del modello standard di fideiussione e del modello standard di polizza assicurativa decennale

Viene sottolineata l'opportunità di intervenire nell'ambito della disciplina sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire di cui al Dlgs 14/2019 al fine di concedere un maggior termine per l'adozione, da parte dei Ministeri competenti, del modello standard di fideiussione e del modello standard di polizza assicurativa decennale.

Considerato anche l'attuale periodo economico è, infatti, quanto mai necessario che ogni determinazione al riguardo sia assunta dai Ministeri competenti con il più ampio coinvolgimento delle parti interessate e soprattutto nell'ottica di una massima condivisione dei contenuti dei predetti modelli che potrebbero avere ricadute economiche di non scarso rilievo.

Proroga sospensione "Taglia riserve"

Viene evidenziata l'opportunità di prorogare, al 31 dicembre 2021, la sospensione, operata dall'art. 1, comma 10 del DL 32/2019 (cd Sblocca-cantieri), dell'operatività della norma cd. "taglia riserve", al fine di consentire agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Il divieto, infatti, di iscrivere riserve su aspetti progettuali validati determina una ingiustificata compressione del diritto soggettivo dell'appaltatore di far valere una domanda di maggior corrispettivo, di rimborso di spese sostenute o di risarcimento del danno, per errori non imputabili allo stesso, e che potrebbero, peraltro, dipendere anche da comportamenti illeciti dell'amministrazione.

Estensione definizione agevolata dei debiti contributivi senza pagamento di sanzioni e interessi

Viene proposta l'applicazione delle analoghe modalità previste in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, anche alle particolari fattispecie nelle quali i debiti di natura contributiva nei confronti degli Enti previdenziali pubblici non sono affidati agli agenti di riscossione stessi. Il riferimento è alle omissioni contributive rivendicate dall'Inps che riguardano l'appaltatore quale obbligato solidale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, chiamato a rispondere per una omissione contributiva che non è ad esso direttamente imputabile.

E' stato, pertanto, richiesto, anche per tale fattispecie, il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi, senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad essi relativi. Al fine, pertanto, di agevolare le imprese, già fortemente provate dall'attuale crisi economica, si propone il versamento integrale di quanto dovuto o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021, o tramite il pagamento rateale per un massimo di 18 rate consecutive. Tale possibilità consentirebbe, da un lato, il riconoscimento delle spettanze dovute agli Istituti interessati dal credito e dall'altro l'estinzione del debito maturato da parte delle imprese con modalità agevolate.

Soppressione art.3 co.2 - blocco rivalutazione Istat dei canoni di locazione passiva

Viene rilevata l'opportunità di superare la norma del testo che proroga anche per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del DL n. 95/2012, convertito dalla L. n.135/2012, volte ad escludere il canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di immobili in locazione passiva dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT. Tale misura, nata come temporanea e relativa solo al triennio 2012-2014, è stata resa ormai permanente dal Governo e risulta fortemente vessatoria per i proprietari privati che, si trovano costretti a subire, nell'ambito di un rapporto contrattuale in corso che dovrebbe avere natura privatistica e rispondere alle ordinarie regole della locazione, una imposizione normativa derogatoria rispetto al regime pattuito nonché rispetto alle norme civilistiche. I contratti di locazione nei quali le pubbliche amministrazioni rivestono il ruolo di conduttore, non dovrebbero, infatti, essere soggetti a differenze di alcun genere rispetto ai contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulati da altri soggetti privati.

Le proposte dell'ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell'iter formativo del provvedimento.